

**Parma 15 Marzo 2021**

**con preghiera di massima diffusione al personale e affissione all'albo scolastico e sindacale**

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali di ogni  
ordine e grado della Provincia di Parma  
Alla RSU di Istituto  
LORO SEDI

Pervengono alle scriventi OO.SS. numerose segnalazioni da parte del personale docente in servizio, presso le Istituzioni Scolastiche della nostra provincia, nelle quali si rilevano disposizioni da parte dei Dirigenti, riguardanti la riorganizzazione del servizio e la Didattica Digitale Integrata e Didattica a Distanza, non aderenti alle norme contrattuali e/o alle disposizioni di Legge.

A tal proposito le scriventi OO.SS. forniscono i seguenti chiarimenti:

## **DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)**

### **Orario settimanale delle lezioni docenti/educatori**

Art. 43 DPCM 2/03/2021

“Le attività didattiche in presenza dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche in presenza di tutte le istituzioni scolastiche sono sospese e si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Anche in questo caso resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori ovvero per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento con la parte restante della classe in didattica digitale integrata”.

Nella nota 10005 del 7 marzo del Capo Gabinetto del Ministero della Pubblica Istruzione Luigi Fiorentino si riprende il seguente concetto: il Dpcm, nel disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nelle cosiddette **zone rosse** prevede la possibilità di svolgere attività in presenza esclusivamente qualora sia necessario l’uso dei laboratori ovvero per gli alunni e studenti disabili o con bisogni educativi speciali.

Quindi l'orario di servizio settimanale dei **docenti/educatori** dovrà corrispondere alla nuova riorganizzazione delle lezioni declinata nell'apposito Piano Scolastico (deliberato dal collegio dei docenti) in particolare il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe, integrando dette attività in modalità asincrona a completamento dell'orario settimanale di servizio sempre sulla base di quanto previsto nel Piano DDI.

Le Linee Guida, allegato A al D.M. 89 del 07/08/2020, prevedono una rimodulazione delle attività educative e didattiche per gli alunni con una quota minima di lezione a seconda del grado di scuola, **avendo cura di assicurare un adeguato spazio settimanale a tutte le discipline (DM 89 del 7/08/2020)**

*Ricordiamo che, ai sensi della normativa vigente (Dlgs n.297/94 art 7), il Dirigente scolastico formula l'orario settimanale delle attività didattiche **sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei docenti.***

### **Orario di servizio del personale docente**

Il servizio del personale docente, sulla base dell'orario settimanale rimodulato, sarà svolto in modalità sincrona alla classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe (art.3 co.1 CCNI sulla DDI).

Anche nell'erogazione delle prestazioni lavorative a distanza gli impegni dei docenti dovranno seguire il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti (art.3 co.2 CCNI sulla DDI).

Ricordiamo altresì che la nota ministeriale 2002 del 9/11/2020, condivisa dalle OO.SS. firmatari del CCNI, chiarisce:

- Che nello svolgimento della lezione i docenti possono prevedere momenti di **pausa** anche in funzione della capacità di attenzione degli alunni che non vanno recuperate. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti;
- che il **luogo di lavoro** da cui si può fare didattica a distanza non deve necessariamente coincidere con la scuola; in caso di non espressa indicazione contraria nel Piano scolastico, sarà possibile accordare ai docenti che ne facessero richiesta, la facoltà di svolgere la DDI non all'interno della scuola nei casi in cui non sia prevista la presenza di alcuno studente;
- che la DDI da parte dei docenti in **quarantena**, se non malati, potrà essere svolta compatibilmente con le difficoltà organizzative personali o familiari di cui la scuola dovrà farsi carico;
- che va data **informativa alle RSU** sui criteri generali per l'individuazione della sede di lavoro dei docenti; **contestualmente invitiamo tutte le RSU d'Istituto ad inviare alle scriventi Organizzazioni Sindacali Territoriali copia dell'informativa del DS**

## **Docenti in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario**

I docenti in QSA o in QIF, svolgono l'attività didattica a distanza con le classi in quarantena fiduciaria o isolamento fiduciario.

I docenti in malattia certificata non possono essere impegnati in alcuna attività.

Anche per quanto riguarda il lavoro a distanza dei docenti, **va garantito il diritto alla disconnessione**, ai sensi dell'art.22 del CCNL/2018 (art.3 co.3 CCNI sulla DDI).

## **LAVORATORI FRAGILI**

Il docente dichiarato lavoratore fragile ha il diritto di continuare a prestare la propria prestazione lavorativa nelle modalità e nelle forme stabilite a seguito della certificazione già rilasciata dal medico competente

Nel caso in cui al personale docente dichiarato lavoratore fragile sia stato sottoscritto un contratto di utilizzo in altri compiti, il contratto del supplente nominato per la sostituzione dell'attività in presenza già stipulato è prorogato fino al termine della data prevista dalla certificazione.

## **DOCENTI ASSUNTI CON CONTRATTI "COVID"**

Non si prevede la risoluzione del contratto in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza. (Articolo 32 comma 6-quater Legge 126 del 13 ottobre 2020)

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- CCNI del 25 ottobre 2020 concernente le modalità e i criteri per l'erogazione delle prestazioni lavorative a distanza;
- Nota Ministeriale 1934 del 26 ottobre 2020 – Indicazioni operative sullo svolgimento delle attività didattiche in materia di DDI;
- Nota Ministeriale 1990 – DPCM 3 novembre 2020;
- Nota Ministeriale 2002 del 9 novembre 2020 – Note operative ipotesi contratto sulla DDI
- Nota Ministeriale 325 del 3 marzo 2021 – Svolgimento prestazioni lavorative lavoratori fragili.
- Nota Ministeriale 343 del 4 marzo 2021 – Dpcm 2 Marzo 2021
- Nota ministeriale 10005 del 7 marzo 2021 – Dpcm 2 marzo 2021 e Nota prot. AOODPIT del 4 marzo 2021 n.343. Chiarimenti
- Legge 126 del 13/10/2020 conversione del Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"

Si invitano i Dirigenti Scolastici ad un preciso e scrupoloso rispetto delle norme a tutela dei lavoratori e della salute pubblica, considerata la grave situazione in termini di emergenza sanitaria e di rischi dei lavoratori per attività in presenza.

**Le sottoscritte OO.SS. si rendono disponibili a qualsiasi ulteriore chiarimento per tutta la comunità educante delle varie Istituzioni Scolastiche.**

**I Segretari Generali Territoriali**

**Fle CGIL *Salvatore Barbera***

**CISL Scuola *Maria Gentilini***

**UIL Scuola Rua *Gianmarco Negri***

**SNALS Confsal *Ernesto Devodier***

**GILDA Unams *Salvatore Pizzo***